

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 29 marzo 2021

Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Basilicata nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticita' determinatasi in conseguenza dell'eccezionale movimento franoso che il giorno 29 gennaio 2019 ha interessato il territorio del Comune di Pomarico, in Provincia di

Matera. (Ordinanza n. 759). (21A02016)

(GU n.82 del 6-4-2021)

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
della protezione civile

Visti gli articoli 25, 26 e 27 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 14 febbraio 2019, con la quale e' dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza dell'eccezionale movimento franoso verificatosi il giorno 29 gennaio 2019 nel territorio del Comune di Pomarico, in Provincia di

Matera;
Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 578 del 21 febbraio 2019, recante «Interventi urgenti di protezione civile in conseguenza dell'eccezionale movimento franoso che il giorno 29 gennaio 2019 ha interessato il territorio del Comune di Pomarico, in Provincia di

Matera»;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 13 febbraio 2020 che ha disposto la proroga del predetto stato di emergenza per ulteriori dodici mesi;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 14 luglio 2020, che, ai sensi dell'art. 24, comma 2, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ha previsto un ulteriore stanziamento di euro 8.200.00,00 per la realizzazione degli interventi finalizzati al superamento del contesto di criticita';

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 701 del 10 settembre 2020, recante ulteriori «Interventi urgenti di protezione civile in conseguenza dell'eccezionale movimento franoso che il giorno 29 gennaio 2019 ha interessato il territorio del Comune di Pomarico, in Provincia di

Matera»;
Ravvisata la necessita' di assicurare il completamento, senza soluzioni di continuita', degli interventi finalizzati al superamento del contesto critico in rassegna;

Ritenuto, quindi, necessario, adottare un'ordinanza ai sensi dell'art. 26 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, con cui consentire la prosecuzione, in regime ordinario, delle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticita' in atto;

Acquisita l'intesa della Regione Basilicata;

Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1

1. La Regione Basilicata e' individuata quale amministrazione competente per la prosecuzione, in via ordinaria, dell'esercizio delle funzioni del Commissario delegato di cui all'art. 1, comma 1,

dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 578 del 21 febbraio 2019, ai fini del coordinamento degli interventi approvati e non ancora ultimati, contenuti nel Piano degli interventi urgenti di cui al comma 3 dell'art. 1 della medesima ordinanza e nelle eventuali rimodulazioni dello stesso, necessari per il superamento del contesto di criticita' determinatosi a seguito degli eventi richiamati in premessa.

2. Il dirigente dell'Ufficio protezione civile della Regione Basilicata e' individuato quale soggetto responsabile delle iniziative da porre in essere per il conseguimento delle finalita' di cui al comma 1.

3. Il soggetto responsabile di cui al comma 2, che opera a titolo gratuito, per l'espletamento delle iniziative di cui alla presente ordinanza si avvale delle strutture organizzative della Regione Basilicata, nonche' della collaborazione degli enti territoriali e non territoriali e delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, che provvedono sulla base di apposita convenzione, nell'ambito delle risorse gia' disponibili nei pertinenti capitoli di bilancio di ciascuna amministrazione interessata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

4. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, il Commissario delegato di cui all'art. 1, comma 1, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 578 del 21 febbraio 2019 provvede ad inviare al Dipartimento della protezione civile una relazione in ordine alle attivita' svolte contenente l'elenco dei provvedimenti adottati, degli interventi conclusi e delle attivita' ancora in corso, con relativo quadro economico.

5. Il soggetto responsabile provvede alla ricognizione ed all'accertamento delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti, ai fini del definitivo trasferimento delle opere realizzate ai soggetti ordinariamente competenti.

6. Al fine di consentire il completamento degli interventi di cui al comma 1 e delle procedure amministrativo - contabili ad essi connessi, il soggetto responsabile provvede con le risorse disponibili sulla contabilita' speciale istituita ai sensi dell'art. 7, comma 2, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 578 del 21 febbraio 2019, che viene al medesimo intestata fino al 14 febbraio 2022. Eventuali proroghe di tale termine possono essere disposte previa richiesta debitamente motivata del soggetto responsabile, entro il limite previsto dall'art. 27, comma 1, del decreto legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018.

7. Il soggetto responsabile di cui al comma 2 puo' disporre, entro sei mesi dalla scadenza dello stato di emergenza, la revoca di interventi, contenuti nel Piano di cui al comma 1, non aggiudicati entro tale termine. Le somme che si rendono disponibili a seguito di tale revoca e quelle che residuano sulla contabilita' speciale entro il termine di scadenza della medesima, a seguito del completamento degli interventi previsti dal Piano possono essere destinate al finanziamento di nuovi interventi strettamente connessi al superamento dell'emergenza, afferenti alle fattispecie di cui all'art. 25, comma 2, lettere b) e d), del decreto legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018, inseriti in un Piano degli interventi ulteriori, che il soggetto responsabile sottopone all'approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile.

8. I Piani degli interventi di cui al comma 1 e al comma 7 possono essere oggetto di rimodulazioni, entro il termine di durata della contabilita' speciale, cui al comma 6, nei limiti delle risorse disponibili sulla medesima. Il soggetto responsabile sottopone tali Piani alla preventiva approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile.

9. Non e' consentito l'impiego delle risorse finanziarie di cui al comma 6 per la realizzazione di interventi diversi da quelli

contenuti nei Piani di cui ai commi 1 e 7 o nelle rimodulazioni di cui al comma 8, approvati dal Capo del Dipartimento della protezione civile.

10. Il soggetto responsabile e' tenuto a relazionare al Dipartimento della protezione civile, con cadenza semestrale a partire dalla data di pubblicazione della presente ordinanza, sullo stato di attuazione dei Piani degli interventi e delle rimodulazioni di cui ai commi 1, 7 e 8 nonche' a fornire al Dipartimento medesimo e alla Regione Basilicata, alla chiusura della contabilita' speciale, una relazione finale delle attivita' svolte ai sensi del presente provvedimento.

11. Alla scadenza del termine di durata della contabilita' speciale di cui al comma 6, il soggetto responsabile provvede alla chiusura della medesima. Fatto salvo quanto previsto al comma 12, qualora non sussistano interventi da completare, ricompresi nei Piani di cui ai commi 1 e 7 o nelle rimodulazioni di cui al comma 8, le risorse finanziarie residue presenti sulla contabilita' speciale, alla data di chiusura della medesima, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo per le emergenze nazionali, ad eccezione di quelle derivanti da fondi di diversa provenienza, che vengono versate al bilancio delle amministrazioni di provenienza.

12. Qualora, a seguito della chiusura della contabilita' speciale, permangano interventi da completare, ricompresi nei Piani di cui ai commi 1 e 7 o nelle rimodulazioni di cui al comma 8, il soggetto responsabile, previa approvazione del Dipartimento della protezione civile, provvede al trasferimento delle corrispondenti risorse, giacenti sulla contabilita' speciale, nel bilancio della Regione Basilicata che provvede, anche avvalendosi dei soggetti di cui al comma 3, nei modi ivi indicati, al completamento degli stessi secondo le ordinarie procedure di spesa. La Regione Basilicata fornisce al Dipartimento della protezione civile una relazione semestrale dello stato di avanzamento di tali interventi e una relazione finale al completamento degli stessi. Eventuali somme residue rinvenenti dal completamento di detti interventi sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo per le emergenze nazionali, ad eccezione di quelle derivanti da fondi di diversa provenienza, che vengono versate al bilancio delle Amministrazioni di provenienza.

13. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di cui all'art. 27, comma 4, del decreto legislativo n. 1 del 2018.

La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 29 marzo 2021

Il Capo del Dipartimento: Curcio